

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI POLIZZE RCT/O

CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

E RELATIVI AGGIORNAMENTI

A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 13.5.2011, N. 70

Vedasi al riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale n°. IX/1979 del 6.7.2011 (allegata),

di recepimento di quanto disposto dall'art. 46, comma 1-bis del D.Lvo 163/2006, con l'eliminazione della sanzione di esclusione del concorrente/aggiudicatario dalla procedura di affidamento nei casi di mancata consegna di copia del Codice sottoscritta (art. 2) e violazione di uno degli impegni previsti all'art.3 (art. 5, comma 1, lett.A)

CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Codice etico degli appalti regionali regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti della Giunta e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all'All.A1 L.R. n. 30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 1, i concorrenti e gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Codice etico costituisce parte integrante dei contratti stipulati da RL e dagli enti e società del Sistema Regionale di cui all'All.A1 L.R. n. 30/2006. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 20.000,00, nonché per l'iscrizione all'Albo Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

4. Una copia del Codice etico, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Mancata allegazione

1. La mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, non iscritto all'Albo Fornitori della stazione appaltante dell'Amministrazione aggiudicatrice, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 3

Obblighi del concorrente e dell'aggiudicatario

1. Il concorrente:

1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.3 dichiara, con riferimento alla procedura per la quale il presente Codice etico è allegato per formarne parte integrante e sostanziale, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.4 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora i fatti di cui precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato;

1.8 si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie :

a) trasporto di materiale a scarica;

b) fornitura e/o trasporto terra;

c) fornitura e/o trasporto calcestruzzo;

d) fornitura e/o trasporto di bitume;

e) smaltimento rifiuti;

f) noli a caldo e a freddo di macchinari;

g) forniture di ferro lavorato;

h) servizi di guardiania dei cantieri.

1.9 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice:

1.1 si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l'aggiudicazione definitiva, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D.Lgs. 163/2006. Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all'articolo 57, comma 6 d.lgs 163/06 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato offerta e l'operatore al quale l'appalto viene affidato;

1.2 si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificamente, di violazione dell'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 5

Violazione del Codice etico

1. La violazione da parte del concorrente e dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti dall'articolo 3 comporta:

A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;

B. nei casi più gravi, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

C. l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala, ai soggetti di cui di cui all'All.A1 L.R. n. 30/2006, l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 3. La Giunta, gli enti e le società del Sistema Regionale tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F D.Lgs. 163/06.

2. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Articolo 6

Efficacia del Codice etico

1. Il presente Codice etico degli Appalti Regionali, in relazione alla procedura di affidamento (specificare estremi identificativi dell'appalto), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1979

Seduta del 06/07/2011

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **ANDREA GIBELLI** *Vice Presidente*
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Formigoni

Oggetto

PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE AD OGGETTO:
"CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI - AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 70/2011"

I Dirigenti

Il Segretario Generale

Il Direttore Centrale

L'atto si compone di 4 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTA la comunicazione del Presidente Formigoni "Codice Etico degli appalti regionali – aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011";

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta Regionale, approvato con DGR 29.12.2010 n. 1141;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA GIUNTA
NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2011

OGGETTO: CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI – AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE n. 70/2011

Lo scorso 4 maggio la Giunta regionale, con propria deliberazione, ha approvato il Codice Etico degli appalti, che regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui alla legge regionale n. 30/2006.

Tale strumento, rientra tra le iniziative messe in atto dalla Giunta per contrastare tutte le forme di illegalità, e specificatamente, quelle originate dalla criminalità organizzata.

L'entrata in vigore del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 (Prime disposizioni urgenti per l'economia) successivamente all'approvazione del Codice da parte della Giunta rende opportuna qualche ulteriore precisazione.

Il Codice Etico, introduce in capo agli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento, una serie di obblighi il cui inadempimento è sanzionato, tra l'altro, con l'esclusione del concorrente/aggiudicatario dalla procedura di affidamento nei casi di mancata consegna di copia del Codice sottoscritta (art. 2) e di violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 3 (art. 5 comma 1 lett. A).

La previsione negoziale di clausola di esclusione, è stata tuttavia vietata dal sopravvenuto Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70, che aggiungendo all'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 il comma 1-bis, ha enumerato tassativamente le cause di esclusione dalle procedure di affidamento prevedendo che "i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione" e che "Dette prescrizioni sono comunque nulle".

Alla luce dell'intervenuta modifica normativa e con la finalità di agevolare la pratica applicazione del Codice Etico entrato in vigore il 24 maggio 2011, si ritiene pertanto opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici interessate le seguenti indicazioni:

- i bandi di gara, i capitolati e le lettere di invito relativi alle procedure di affidamento recheranno la specificazione che il Codice Etico, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, non si applica nella parte in cui prevede l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico (articolo 2, articolo 5 comma 1 lett. A primo periodo del Codice);
- ciascuna amministrazione aggiudicatrice adotta gli opportuni accorgimenti volti a salvaguardare l'efficacia sostanziale degli impegni previsti dal Codice (es. introduzione delle clausole del Codice nella dichiarazione di partecipazione alla procedura o nel capitolato).

Analogamente alla pubblicizzazione del Codice etico, per consentire adeguata diffusione degli aggiornamenti sopra illustrati, la deliberazione di presa d'atto della presente Comunicazione sarà pubblicata sul BURL.